

una pre-pubblicazione del P. Mon. 8 ad opera di Wenger nel 1911, *Eine Schenkung auf den Todesfall*, in *ZSS.* 32 (1911) 325-337, in cui il nostro papiro era citato dal romanista col suo numero d'inventario — P. Mon. gr. Inv. nr. 108 — circostanza questa che non dovrebbe essere dimenticata dai romanisti, a maggior ragione di fronte alla pubblicazione posteriore e definitiva del 1914, in cui il documento viene relazionato con il numero 8. (Si ringraziano i professori Mario e Giuliana Talamanca per l'aiuto prestato nell'accesso a questa collezione di papiri). 44. In senso contrario, Serrao, *o.c.* 152 s. nt. 253. 45. Più accettabili, dunque, sono le osservazioni di Arangio-Ruiz, cfr. *FIRA.* cit. [E. C. S. M.]

1. Un acuto scritto dedicato da N. Palazzolo all'*edictum de albo corrupto*¹ mi induce a riprendere brevemente la penna² per stilare alcune note aggiuntive sul tema³.

Base di operazioni è il testo dedicato da Ulpiano a commento del nostro editto⁴:

D. 2.1.7 pr. (Ulp. 3 *ed.*): Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod prout res incidit, in albo vel in charta vel in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit: datur in eum quingentorum [aureorum] (miliu[m] sestertioru[m]) iudicium, quod populare est.

Il passo è stato certamente ritoccato da Giustiniano, sostituendo i cinquecento aurei ai cinquecentomila sesterzii⁵. Ma sono andati i compilatori più in là? Contro un'opinione assai diffusa⁶, io ho altrove sostenuto di no⁷. Il Palazzolo⁸ propende oggi per la mia tesi, osservando, in appoggio ad essa, che « *iurisdictionis perpetua* » è locuzione propria della cancelleria di Alessandro Severo, contro la quale Ulpiano svolse un ruolo notoriamente importante⁹. Egli però non intende la *iurisdictionis perpetua* come sinonimo di « *edictum perpetuum* », ma assume che l'espressione relativa si riferisca alla giurisdizione dei due pretori nel senso stesso che stette alla base dell'antico *plebiscitum Cornelium* del 67 a.C.: un plebiscito che, giusta quanto da lui sostenuto in altra sede¹⁰, chiese ai pretori di non discostarsi, nell'amministrazione della giustizia, da quanto promesso nei loro *edicta* « *perpetua* », nel senso di editti relativi all'esercizio ordinario della funzione giurisdizionale¹¹.

Io posso anche essere d'accordo col Palazzolo nel ritenere che, se la legge Cornelia *de edictis praetorum* parlò davvero di *edicta perpetua*¹², non ne parlò in contrapposto ai così detti *edicta repentina*, emessi in corso d'anno¹³, ma ne parlò in contrapposto (implicito) a quanto fosse pur disposto da *edicta*, ma non attenesse all'esercizio normale della giurisdizione¹⁴. Tuttavia non mi sembra che, nel testo in esame, Ulpiano abbia voluto richiamarsi a questa distinzione. Posto di fronte ai *verba edicti*, che molto probabilmente suonavano « *si quis id, quod iuris dicundi causa in albo propositum erit, dolo malo corruperit* »¹⁵, egli non si è sentito di trascriverli pari pari, ma ha voluto chiarire che, ai suoi tempi, vale a dire agli albori del sec. III d.C.¹⁶, il delitto si verificava in ordine alla *corruptio* di tutto quanto fosse stato pubblicato, anche in modi diversi dall'affissione nell'albo, a scopo di giurisdizione da valere in perpetuo e non a titolo diverso¹⁷.

La prima precisazione di Ulpiano è contenuta nelle parole « *in albo vel in charta vel in alia materia (propositum erit)* » ed è facile da capire.

